SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1141)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1978

Modifica dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1951, n. 287, concernente i casi di dispensa dall'ufficio di giudice popolare

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti avvenimenti giudiziari hanno chiaramente evidenziato l'assurdità della dispensa del parlamentare dall'ufficio di giudice popolare, sancita dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1951, n. 287, cui occorre porre sollecitamente rimedio attraverso la modifica della norma.

Il tenere, infatti, il parlamentare nazionale e quello regionale al di fuori delle giurie popolari, se può, *prima facie*, rispondere al principio di garantirne l'attività politica e l'espletamento del mandato parlamentare, rappresenta una ulteriore tappa di separazione tra la società civile e gli eletti, la cui esistenza la pubblica opinione giustamente non più recepisce.

Ritengo questa la motivazione più valida e più pertinente per la correzione urgente della normativa, che merita, onorevoli senatori, la più attenta considerazione di noi tutti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 29 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (*Cause di dispensa dall'ufficio*). — Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

1) i Presidenti dei due rami del Parlamento;

2) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

3) i commissari di Governo;

4) i prefetti delle province;

5) i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonchè i componenti di queste ultime ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4